

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Negoziante assistita c.d. familiare: è un rito camerale lato sensu

In tema di negoziazione assistita c.d. familiare, la fase avanti al Presidente è da ricondurre lato sensu alle forme del rito camerale; al Giudicante deve riconoscersi autonomia di valutazione rispetto al diniego del P.M. quanto alla portata delle condizioni della separazione o del divorzio, o della modifica delle originarie pattuizioni, anche sulla scorta delle delucidazioni che le parti possono fornire comparando personalmente in udienza.

Tribunale di Torino, sezione settima, decreto del 13.05.2016

...omissis...

premesse

che in data 8.7.2010 il Tribunale di Torino omologava la separazione consensuale tra i coniugi ;

che il 15.3.2016 i sigg. Zdddd rappresentati e difesi rispettivamente dagli Avvddddd, entrambi del Foro di Bergamo e appartenenti allo stesso studio professionale, depositavano alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale Accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ex L. n. 162 del 2014 , con il quale attestavano di aver concordato le condizioni

per un divorzio a domanda congiunta, sia in merito all'affidamento e dimora prevalente della figlia minore M., dd

che in data 16.3.2016 il Pubblico Ministero riteneva di non poter accogliere la domanda "rilevato che nell'accordo non si dà atto che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con entrambe i genitori; inoltre gli avvocati appartengono al medesimo studio" e, pertanto, disponeva la trasmissione degli atti al Presidente di questa Sezione (in conformità alla Circolare congiunta del Tribunale e della Procura della Repubblica sottoscritta il 28 gennaio 2015) "per quanto di competenza";

che alle udienze 18.4.2016 e 4.5.2016, fissate ex art. 6 D.L. n. 132 del 2014, le parti sono comparse con i rispettivi legali e hanno fornito chiarimenti in merito alla portata dell'accordo a seguito di negoziazione assistita, dandosi atto, inoltre, dell'avvenuta costituzione del sig. Z. con nuovo difensore operante in altro studio legale del Foro di Bergamo;

considerato

che l'interpretazione della normativa sulla negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. n. 162 del 2014, di conversione del D.L. n. 132 del 2014, e, in particolare, l'individuazione del più corretto iter processuale nei casi, quale quello in oggetto, in cui il Pubblico ministero non ritenga di poter autorizzare l'accordo negoziale tra le parti e lo trasmetta al Presidente del Tribunale si presenta piuttosto ardua stante l'estrema sinteticità del testo normativo;

che, nondimeno, a seguito dell'apporto chiarificatore dei contributi dottrinali e di alcune pronunce di merito (Pres. Tribunale Torino 15.1.2015; Pres. Tribunale Termini Imerese 24.3.2015; Pres. Tribunale Torino 20.4.2015), si può ritenere, sulla scorta delle ragioni evidenziate nella motivazione dei menzionati provvedimenti (agevolmente consultabili su Internet), che la fase avanti al Presidente sia da ricondurre lato sensu alle forme del rito camerale e che al Giudicante debba riconoscersi autonomia di valutazione rispetto al diniego del P.M. quanto alla portata delle condizioni della separazione o del divorzio, o della modifica delle originarie pattuizioni, anche sulla scorta delle delucidazioni che le parti possono fornire comparando personalmente in udienza;

ritenuto

che, in considerazione delle precisazioni delle parti, l'accordo raggiunto dai sigg. Z.D. possa essere autorizzato;

che, invero, in presenza di un dissenso espresso dal P.M. sul presupposto di una mancante, o quantomeno inadeguata, informativa ai genitori circa i tempi di frequentazione di ciascun genitore, si osserva che al par. 7 dell'Accordo vi è espressa menzione del principio della congruità dei tempi e i genitori della minore hanno, in udienza, dato atto della frequentazione padre-figlia, con tempi che paiono sufficienti in rapporto ai diversi luoghi di residenza e agli impegni lavorativi paterni;

che, per quanto concerne il secondo profilo ostativo, in questa sede è stato condiviso il rilievo del Pubblico ministero, che trova la propria ragion d'essere nell'art. 6 comma 1 del testo di legge (assistenza di ciascuna delle parti da parte di un difensore), interpretato alla luce delle disposizioni del Codice Deontologico forense vigente che, all'art. 24 comma 5, trattando del conflitto di interessi, contempla espressamente un dovere di astensione nel caso in cui le parti abbiano interessi confliggenti, astensione che è prescritta anche nel caso in cui i difensori "siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino

professionalmente in maniera non occasionale" (consta, per inciso, l'emanazione di una precisa Raccomandazione in tale senso da parte del locale Ordine degli Avvocati dopo l'entrata in vigore della normativa in esame);
che, pertanto, è stata segnalata alle parti l'esigenza di rimuovere l'ostacolo in questione e le stesse vi hanno provveduto, attraverso la nomina dell'Avv. Massimo Sasa da parte del ddd restando comunque invariate le condizioni di cui all'Accordo;

ritenuto

che, come già sottolineato, la particolarità della procedura ex art. 6, secondo la più plausibile interpretazione letterale delle scarse parole utilizzate dal Legislatore, conferisce al Presidente il potere di provvedere, in caso di rifiuto del Pubblico ministero, senza eccezione alcuna rispetto alle varie procedure di negoziazione menzionate nell'intestazione dell'articolo;

che, intervenute tali precisazioni a cura delle parti, l'accordo tra i coniugi essere conclusivamente autorizzato.

p.q.m.

Visto l' art. 6 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162,

autorizza l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati a norma del citato art. 6 D.L. n. 132 del 2014 tra Sdeddt.;

manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino, il 13 maggio 2016.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2016.